

Autorevolezza professionale - parte decima

CTU, CTP e la prassi che stravolge le regole

Dalla commissione CC.TT.PP., CC.TT.UU., esperti valutatori, mediatori di Trento

Moreno Cappellini

Sugli ultimi numeri di questo giornale si è polemizzato sulle consulenze tecniche di ufficio. Si desume l'insoddisfazione su come, a volte, operino i consulenti del Giudice. Nessuno ha evidenziato che il malcontento potrebbe ridursi se si tornasse ad applicare alcune regole-cardine, che la prassi ha messo in secondo piano..., nonché a riconoscere propri limiti di conoscenze professionali.

Premessa e note sul quadro normativo di riferimento.

- Il consulente non ha, di regola, la funzione di accertare l'esistenza o meno di un fatto rilevante ai fini della controversia, ma quello di valutare tecnicamente le caratteristiche e gli effetti di una circostanza la cui verifica è stata già provata dalle parti. Questo perché una consulenza tecnica è un procedimento istruttorio di integrazione della prova, ma non è un mezzo di prova in senso stretto. Vale a dire che la parte onorata di provare i fatti non può chiedere, di regola, di fornire la prova al consulente d'ufficio¹;
- Il consulente tecnico d'ufficio è sì autorizzato ad assumere informazioni da terzi ed acquisire, anche di sua iniziativa, ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, ancorché risultante

da documenti non prodotti in causa, sempre che si tratti di fatti accessori e non di fatti di situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, devono essere approvati da queste²;

- Il ctu non può andare alla ricerca di atti non prodotti in giudizio o di fatti non allegati dalle parti e non può supplire mai al difetto di allegazione della parte. I "fatti" posti a fondamento delle rispettive pretese od eccezioni, se mai dedotti in giudizio (o mai provati) dalle parti, non possono essere accertati dal ctu; con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intrinseci al mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio (Cass., sez lavoro 29 maggio 1998 n. 45)³;
- La consulenza tecnica non può essere mezzo di ricerca dei fatti che debbono essere approvati dalla parte, ma può essere soltanto uno strumento di valutazione dei fatti già dimostrati...⁴. Questo in coerenza con il principio secondo cui la ctu non può sollevare le parti dall'onere della prova che incombe su esse;
- Il ctu può di propria iniziativa assumere informazioni ed acquisire elementi da terzi, solo se

tali informazioni e documenti concernono fatti accessori⁵;

- Tutti i documenti reperiti dal ctu ed allegati alla sua relazione non hanno lo scopo di dimostrare fatti, di competenza invece delle parti, ma sono sussidiari alla descrizione dei luoghi di causa nella situazione attuale e di progetto.

La traduzione in atti del quadro normativo

La principale conseguenza di quanto sopra sarebbe la nomina dei consulenti di parte al momento della stesura degli atti di citazione e costituzione; questi dovrebbero fornire ai procuratori tutte le informazioni ed i documenti che provino l'esattezza di un fatto, o la verità di una asserzione a sostegno delle rispettive ragioni. Al ctu eventualmente nominato non rimarrà altro che verificare l'idoneità a rispondere al quesito postogli dal Giudice dei documenti prodotti dalle parti, controllarli e integrarli laddove risultino non chiari o insufficienti. Il tutto nel rispetto del contraddittorio fra le parti che hanno a disposizione propri consulenti che conoscono a fondo le questioni oggetto di causa, perché coinvolti fin dall'inizio nella causa stessa. Nel caso poi di consulenze che riguardano valutazioni immobili-

¹ Castaldi e Scarafoni, *Il consulente tecnico nel processo civile*, Giuffrè Editore 1998, pagg 9-10

² Benvenuti e Frediani, *Le attività del tec-*

nico per l'autorità giudiziaria, Giuffrè Editore 1998, pag 59

³ Rossetti, *Il C.T.U. (l'occhiale del Giudice)*, Giuffrè Editore, pag 124

⁴ Cass., 2 sez., 26 ottobre 1995, n 11133

⁵ Rossetti, *Il C.T.U. (l'occhiale del Giudice)*, Giuffrè Editore pag. 126

liari il compito del ctu, di fatto, si tradurrebbe in un riesame delle valutazioni proposte dalle parti.⁶ Questo perché nell'ultimo decennio la dottrina estimativa nazionale si è evoluta con il rinnovamento delle norme da un lato e di novità a livello scientifico dall'altro. In questo periodo è iniziato il passaggio dal processo estimativo-soggettivo, spesso incomprensibile agli osservatori stranieri, ad uno strutturato che fornisca dimostrazione, sulla base di presupposti tecnico-scientifici riconosciuti, del risultato valutativo raggiunto, con trasparenza dei dati e chiarezza di lettura anche a livello internazionale. Insomma, consulenti di parte e del giudice opererebbero sulla traccia di collaudati protocolli⁷ con il beneficio di ridurre sicuramente i tempi di questa fase dibattimentale. Questi comportamenti sarebbero conformi a quanto più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione per la quale "... la consulenza tecnica, essendo preordinata ad aiutare il giudice nella valutazione dei fatti offerti dimostrati dalla parte (nel caso qui sopra la stima, ndr) e non ad accertare fatti che si ha l'onere di provare e sui quali si fonda la domanda o l'eccezione... non può (la ctu) tuttavia mai espletarsi per l'acquisizione o la dimostrazione di

fatti da porre a fondamento della domanda" (Cass., 1 sez, 20 ottobre 1975, n. 3427)

In tutti i casi, comunque e come già detto, il compito del ctu è quello rispondere al quesito sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti, senza andare alla ricerca di ciò che non è provato dalle parti stesse; può solo richiedere documentazione accessoria a quella prodotta in atti. Il ctu non può, tantomeno, qualora mancassero, andare a cercare documenti o prove di sua iniziativa o perché sollecitato in questo dalle parti, a meno che si tratti di documentazione accessoria, integrativa o chiarificatrice di affermazioni in atti. Infatti, recita la Cassazione: "È consentito al ctu acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda delle eccezioni delle parti debba necessariamente essere dalle medesime provate." (Cass., 2 sez., 15 aprile 2002, n. 5422).

L'applicazione della norma esclude anche che le parti possano produrre in corso di ctu altra documentazione (a meno che per questo non

ci sia espressa autorizzazione del Giudice) perché "il consulente tecnico..., non può invece prendere in considerazione documenti non acquisiti al processo, dato che in tale caso non si tratta di utilizzazione di semplici elementi di fatto, ma di valutare un documento che può essere utilizzato in giudizio solo nel caso in cui il giudice, su espressa richiesta delle parti, ne abbia ordinato l'esibizione ai sensi dell'articolo 210 cpc e ne abbia quindi accertata la validità sostanziale formale" (Cass., 1^a sez. 26 ottobre 1973, n. 2770)

L'applicazione, nei fatti, del quadro normativo

Il modo di procedere adottato abitualmente nello svolgere l'attività di consulente del giudice e di parte è, però, assai diverso, da tempo. Tant'è che la Corte di Cassazione è intervenuta decine di volte sull'attività del ctu, ma stando alla prassi consolidata, inascoltata.

Di fatto, è raro che il consulente di parte sia coinvolto sin dall'inizio del processo e che siano allegati agli atti di citazione e costituzione documentazione completa e probante delle ragioni delle parti. Spesso il consulente di parte è nominato a ridosso dell'inizio delle operazioni peritali ed il suo compito si traduce nell'osservazione

⁶ Si veda, ad esempio, la nota esplicativa n. 6 dell'allegato al Codice delle Valutazioni Immobiliari 2011

⁷ Che hanno a riferimento il Codice delle Valutazioni Immobiliari ed i più conosciuti ed accettati standard internazionali.

dell'attività del ctu e nel criticarla se questi percorre strade non previste dalla strategia processuale della sua parte.

Di fatto, è altrettanto raro che il ctu abbia a disposizione in atti tutta la documentazione che possa consentirgli di rispondere al quesito, per cui finisce con l'eseguire ricerche, rilievi, attività in genere non previste dalle norme e che portano ad immettere nel processo, a volte, argomenti e prove che le parti non avevano considerato. Così allungando, spesso, la fase dibattimentale.

Di fatto, il consulente di parte non produce, all'inizio del processo, documenti atti a sostenere le ragioni della sua parte da allegare agli atti, non aiuta il procuratore a formare le prove, ma nominato all'ultimo momento, rileva e segnala gli errori, le mancanze, e

le incongruenze della ctu, quando non fa l'elenco dei documenti (non in atti) che il consulente del giudice avrebbe dovuto esaminare. Diventa così prassi che il ctu, esaminatore di atti (per norma) diventi l'esaminato dai consulenti di parte (per prassi).

Di fatto, a volte, l'aiuto dato al giudice dalla ctu non è proporzionale al lavoro svolto dallo stesso.

Per esemplificare

È successo che in una causa di divisione patrimoniale di immobili, la valutazione degli stessi e gli eventuali conguagli non fossero prodotti dalle parti e sottoposti al vaglio del ctu, ma determinati dallo stesso in corso di ctu. A conclusione del processo non fu dato a sapere quali fossero i valori attribuiti agli immobili dalle parti.

È successo che un ctu, per procedere all'accertamento di un credito risarcitorio, sia stato criticato dalle parti per non aver effettuato indagini originali in mancanza di dati e documenti in atti. Vale qui la pena ricordare che:

- *"il consulente tecnico di ufficio incaricato dell'esecuzione di un'indagine contabile non può estendere la sua attività fino alla ricerca e all'esame di documenti non acquisiti al processo, tranne che l'esistenza di questi risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi forniti dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica."* (Cass., sez. lav, 12 febbraio 1982, n. 877)
- *"la consulenza tecnica non può essere un mezzo di prova, né di ricerca dei fatti che devono essere invece provati dalla parte, ma deve essere soltanto uno stru-*





mento di valutazione dei fatti già dimostrati, attraverso l'ausilio di persone dotate di particolare competenza tecnica. Ne consegue che ove il consulente tecnico violi la disposizione dell'articolo 194 cpc, che fa divieto di chiedere chiarimenti alle le parti, di assumere informazioni dai terzi e di esaminare documenti... non prodotti in causa senza l'autorizzazione del giudice, gli eventuali errori di incongruenze ravvisabili nel parere del consulente tecnico si trasmettono alla sentenza a loro volta viziandola." (Cass., 2 sez., 26 ottobre 1995, n. 11133).

È successo che in corso di ctu le parti abbiano prodotto, in qualche modo, della documentazione non presente in atti al momento dell'assunzione dell'incarico, o che in corso di ctu, quando non in sede di osservazioni alla bozza di relazione inviata alle parti, sia stato chiesto al tecnico del giudice di considerare altri documenti (fino ad allora mai citati e tantomeno prodotti in causa) che lo stesso avrebbe dovuto procurarsi. A questo proposito la Corte di Cassazione ha scritto:

- *la consulenza tecnica d'ufficio - che normalmente non è un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico scientifico, di dati già acquisiti che non può essere utilizzato al fine di esonerare le parti dall'onus probandi*" gravante su

di esse - può ottenere elementi idonei a formare il convincimento del giudice... (Cass., sez. lav, 10 luglio 1999, n. 7319)

- *"la situazione o le circostanze di fatto sottoposte alle indagini di consulenza tecnica devono essere precisamente dedotte e dimostrate dalla parte - non potendosi supplire con la consulenza all'indicazione incompleta dei fatti su cui essa fonda la propria pretesa o alla carenza della parte stessa nel fornire la prova - o, almeno, è necessario che l'indicazione della prova di tali fatti sia già acquisita al processo, o anche date o offerte dalla controparte."* (Cass., 3 sez, 20 agosto 1977, n. 3817)

- *"...la consulenza tecnica costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni di scienza specialistica, e non è un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti stesse sia per quanto riguarda la ricerca, al di fuori del processo, degli elementi da porre a sostegno delle rispettive pretese, sia per quanto riguarda l'introduzione strumentale di essi nel processo, mediante le opportune deduzioni e produzioni probatorie, e cioè attraverso un'opera di selezione e di elezione che, essendo propria della parte interessata, non può essere demandata all'organo*

ausiliario del giudice, in quanto tale imparziale. (Cass., 3 sez, 15 settembre 1986, n. 5607)

- *"la consulenza tecnica, essendo preordinata ad aiutare il giudice nella valutazione dei fatti offerti dimostrati dalla parte, e non ad accertare fatti che si ha l'onere di provare e sui quali si fonda la domanda o l'eccezione, pur potendo disporsi per la descrizione o la ricostruzione di una situazione oggettiva, non può tuttavia mai espletarsi per l'acquisizione o la dimostrazione di fatti da porre a fondamento della domanda."* (Cass., 1 sez, 20 ottobre 1975, n. 3427)

Conclusioni

Le tante decisioni della Suprema Corte di Cassazione a proposito di consulenze tecniche d'ufficio, ripetute negli anni, dimostrano che la prassi nella produzione delle prove a sostegno delle proprie ragioni, le aspettative delle parti in causa nei confronti della ctu e il ruolo dei consulenti di parte, non sono quelli previsti dalle norme. Norme che, malgrado i continui richiami della Corte stessa, continuano ad essere, in molti casi, disattese: la prassi ha spesso stravolto le regole.

Eppure, l'invito al rispetto essenziale delle norme in corso di ctu, con la raccomandazione di evitarne applicazioni strumentali e codine, potrebbe essere occasione di incremento dell'autorevolezza professionale di chi ciò propone. ■